

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO, PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 12/2022

RICHIEDENTE: FUCINE ROSTAGNO – SOCIETÀ PER AZIONI, Codice Fiscale e Partita IVA: 00503610016

sede legale in Cuorgnè (To), Via Galimberti n. 63

OGGETTO: Ampliamento capannone industriale e realizzazione tettoie

Cuorgnè (To), Via Galimberti n. 63

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

- l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico;
- la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,n. 137";
- la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139:

Visto

– l'istanza pervenuta in data 17.05.2022 al prot. 9890, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 15/2022, quale endoprocedimento della pratica SUAP n. 259/2022 della Società FUCINE ROSTAGNO – SOCIETÀ PER AZIONI, con sede legale in Cuorgnè (To), Via Galimberti n. 63, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "Ampliamento capannone industriale e realizzazione tettoie", ubicazione Cuorgnè (To), Via Galimberti n. 63;

- il parere sospensivo in data 25.05.2022 espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;
- la Ns nota prot. 12075 in data 14.06.2022 di comunicazione, tra l'altro, del parere della Commissione Locale per il Paesaggio;
- le integrazioni pervenute in data 06.07.2022 al prot. 13562 recepenti le condizioni di cui al parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 25.05.2022;
- il parere favorevole in data 06.07.2022 espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza e relative integrazioni prodotte;

Dato atto che:

- con nota prot. 13933 del 11.07.2022 veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle
 Arti e Paesaggio;
- ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. 15143 del 29.07.2022 perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, con la precisazione che:
 - "[...] esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Per quanto concerne la tutela archeologica, si è verificato che l'intervento in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria e che gli scavi previsti sono limitati e in sedimi già compromessi in precedenza, durante la costruzione del capannone. Si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori, ricordando le specifiche responsabilità in capo alla D.L. Qualora infatti, durante gli scavi, si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 ricorre l'obbligo di avvertire l'Ufficio scrivente (Soprintendenza), al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche";

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto l'attestazione di avvenuto pagamento della somma complessiva di € 60,00 per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto da D.G.C. n. 153 del 01.12.2021;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'avente titolo:

FUCINE ROSTAGNO – SOCIETÀ PER AZIONI, Codice Fiscale e Partita IVA: 00503610016 sede legale in Cuorgnè (To), Via Galimberti n. 63

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **17.05.2022** al prot. **9890**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 15/2022, quale endoprocedimento della pratica SUAP n. 259/2022, e successive integrazioni prot. **13562** in data **06.07.2022**, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**Ampliamento capannone industriale e realizzazione tettoie**", ubicazione Cuorgnè (To), Via Galimberti n. 63, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Tavola 1 – Inquadramento urbanistico – ingrandimento planimetrico,	13562 del 06.07.2022
documentazione fotografica	
Tavola 2 – Planimetria situazione esistente	13562 del 06.07.2022
Tavola 3 – Planimetria e sezioni situazione in progetto	13562 del 06.07.2022
Tavola 4 – Prospetti situazione come da richiesta PDC protocollo SUAP 0001991	13562 del 06.07.2022
del 24/05/2021 e in progetto	
Relazione paesaggistica	13562 del 06.07.2022
* Costituiscono allegato all'autorizzazione paesaggistica le sole tavole del progetto pertinenti al procedimento	

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 15143 del 29.07.2022:

"[...] esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Per quanto concerne la tutela archeologica, si è verificato che l'intervento in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria e che gli scavi previsti sono limitati e in sedimi già compromessi in precedenza, durante la costruzione del capannone. Si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori, ricordando le specifiche responsabilità in capo alla D.L. Qualora infatti, durante gli scavi, si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 ricorre l'obbligo di avvertire l'Ufficio scrivente (Soprintendenza), al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche";

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal S.U.A.P. con Comune di Cuorgnè capofila per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 9 agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Geom. Mauro MALANO Firmato digitalmente

MF/